Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 290

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Martedì, 1° dicembre 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520 Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520 Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI



## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI

## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 290 DEL 1° DICEMBRE 1959:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 54: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1963 (dalla serie 1ª/1963 alla serie 20ª/1963), emessi in base alle leggi 16 ottobre 1953, n. 799 e 27 dicembre 1953, n. 941, e al decreto Ministeriale 31 dicembre 1953. - Parte I: Elenco dei premi assegnati nella sesta estrazione eseguita il 16 novembre 1959. - Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª estrazione.

(5951)

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 novembre 1959, n. **1005.**

**Proroga dei termini per la trasformazione dei forni da pane da riscaldamento diretto a riscaldamento indiretto od elettrico.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

Il termine di tre anni fissato dalla legge 31 luglio 1956, n. 1002, all'art. 15, primo comma, per l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici ai requisiti richiesti dall'art. 3 della stessa legge, è prorogato al 31 dicembre 1961.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 novembre 1959

GRONCHI

SEGNI — COLOMBO — ZACCAGNINI — GIARDINA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. **1006.**

**Approvazione del regolamento sul reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 23 aprile 1959, n. 189, sullo ordinamento della Guardia di finanza;

Visti il regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75, e la legge 29 gennaio 1942, n. 64, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 147, sul reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, modificato dai regi decreti 23 gennaio 1940, n. 161, e 24 luglio 1940, n. 1178, sui requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Ritenuta la necessità di emanare norme regolamentari per il reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la difesa e con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il concorso per l'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza è indetto con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale,* nel quale sono indicati:

1) il numero dei posti messi a concorso, distintamente per le due categorie di concorrenti previste dalla legge, calcolato in base alle presumibili vacanze organiche da ricoprire;

2) il termine per la presentazione della domanda di ammissione, che non può essere inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto;

3) il termine per la presentazione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti prescritti;

4) le modalità di svolgimento del concorso e i programmi delle prove d'esame.

Con lo stesso provvedimento o con successivo decreto il Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro, nomina la Commissione giudicatrice.

La Commissione è presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e si ripartisce nelle seguenti Sottocommissioni, ciascuna presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello e così composta:

*a*) Sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, costituita da tre ufficiali della Guardia di finanza, membri;

*b*) Sottocommissione per l'accertamento della attitudine fisiopsichica dei concorrenti al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, in qualità di ufficiali, costituita da tre ufficiali della Guardia di finanza e da tre ufficiali medici dell'Esercito, membri;

*c*) Sottocommissione per la valutazione delle prove d'esame, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due professori del ruolo degli istituti di istruzione media di secondo grado del Ministero della pubblica istruzione, membri.

Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio permanente effettivo e, se fanno parte delle Sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.

Art. 2.

Gli esami di concorso consistono in una prova scritta di cultura generale e in prove orali di storia, geografia e matematica, nei limiti dei programmi stabiliti per la istruzione media.

Il tema per la prova scritta è assegnato dalla Sottocommissione di cui al terzo comma, lettera *c*), del precedente art. 1.

Superano la prova scritta coloro che riportano almeno il voto di 10/20; superano le prove orali coloro che riportano, in ciascuna prova, almeno il voto di 12/20. Si considera assegnato dalla Commissione il voto risultante dalla media aritmetica dei voti assegnati da ciascun membro.

Sono dichiarati idonei i concorrenti che siano stati riconosciuti in possesso dell'attitudine fisio-psichica al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, in qualità di ufficiali, e che abbiano superato la prova scritta e le prove orali.

Si applicano, in quanto siano compatibili con le norme del presente regolamento, le disposizioni contenute nel titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 3.

I vincitori del concorso sono ammessi in Accademia come allievi del primo anno di corso.

Lo svolgimento dei corsi è stabilito nel regolamento interno dell'Accademia.

I programmi delle materie d'insegnamento sono stabiliti dal comandante generale.

Art. 4.

Al termine del secondo anno di corso è attribuita ad ogni allievo la classifica finale ed in base ad essa è formata la graduatoria.

La nomina a sottotenente ha luogo secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 5.

E' consentito ripetere una sola volta un solo anno di corso.

Sono rinviati dall'Accademia gli allievi che:

1) dichiarano di rinunziare al corso;

2) vengono riprovati per la seconda volta;

3) dimostrano di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano.

Sono espulsi dall'Accademia gli allievi colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro e la morale.

I provvedimenti di rinvio per inattitudine e di espulsione sono adottati con decreto del Ministro per le finanze; gli altri provvedimenti di rinvio sono adottati con determinazione del comandante generale.

Art. 6.

Gli allievi rinviati o espulsi dall'Accademia non possono partecipare a successivi concorsi di ammissione all'Accademia stessa.

Se, all'atto dell'ammissione in Accademia, erano già in servizio nel Corpo, essi riassumono la precedente posizione di stato, salva l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti.

Art. 7.

Il corso di applicazione per i sottotenenti di nuova nomina ha la durata di due anni scolastici e si svolge secondo le modalità stabilite nel regolamento interno dell'Accademia.

I programmi delle materie d'insegnamento sono stabiliti dal comandante generale.

Art. 8.

Al termine del corso di applicazione viene determinata la nuova anzianità relativa dei sottotenenti allievi, in base alla media aritmetica delle classificazioni finali del corso di applicazione e del corso dell'Accademia.

I sottotenenti che conseguono l'idoneità nella seconda sessione degli esami finali del corso, seguono in graduatoria quelli dichiarati idonei nella prima sessione.

Art. 9.

E' consentito ripetere una sola volta un solo anno del corso di applicazione. I sottotenenti che fossero riprovati per la seconda volta, cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali in servizio permanente e vengono iscritti nel ruolo degli ufficiali di complemento, con precedenza rispetto ai pari grado aventi la stessa anzianità assoluta.

La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 9 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75, si applica ai sottotenenti che abbiano frequentato il primo ed il secondo anno del corso di applicazione.

Art. 10.

Gli allievi dell'Accademia e i sottotenenti allievi del corso di applicazione, che per cause indipendenti dalla loro volontà non abbiano potuto fruire in tutto o in parte della prima sessione di esami, sono ammessi a sostenere, in seconda sessione, tutti gli esami per i quali si sia verificato l'impedimento e, se li superano, sono classificati insieme con quelli risultati idonei nella prima sessione, purchè non abbiano dovuto ripetere anche prove nelle quali siano stati dichiarati non idonei nella prima sessione.

Art. 11.

Il corso di applicazione per i sottotenenti provenienti dai corsi dell'Accademia già conclusi o in via di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e i concorsi che fossero stati già indetti a tale data continuano a svolgersi con l'osservanza delle norme preesistenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1959

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — ANDREOTTI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 26 *novembre* 1959
*Atti del Governo, registro n* 122, *foglio n* 66. — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1959, n. **1007**.

**Applicabilità nelle provincie di Vicenza e di Gorizia della legge 9 giugno 1901, n. 211, sui Consorzi obbligatori di difesa antigrandine.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 giugno 1901, n. 211, sui Consorzi obbligatori di difesa contro la grandine;

Viste le deliberazioni 4 agosto 1958, n. 10802/433, del Consiglio provinciale di Vicenza e 25 ottobre 1958, n. 11642/58/74, del Consiglio provinciale di Gorizia,

con le quali viene chiesta, ai sensi dell'art. 18 della citata legge 9 giugno 1901, n. 211, l'applicazione della legge medesima nel territorio delle dette Provincie;

Ritenuta l'opportunità di rafforzare la difesa antigrandine in atto nelle predette Provincie mediante la costituzione di Consorzi obbligatori fra i proprietari interessati;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

La legge 9 giugno 1901, n. 211, è resa applicabile nel territorio delle provincie di Vicenza e di Gorizia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1959

GRONCHI

SEGNI — RUMOR

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre* 1959
*Atti del Governo, registro n* 122, *foglio n* 68 — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1959, n. **1008.**

**Soppressione dell'Archivio notarile mandamentale di Burgio (distretto notarile di Sciacca).**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 3 giugno 1888, n. 5433, con il quale venne istituito l'Archivio notarile mandamentale di Burgio (distretto notarile di Sciacca);

Visto l'art. 248 del regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Considerato che il comune di Burgio non è più capoluogo di mandamento (regio decreto 24 marzo 1923, n. 601) e che l'Archivio predetto non svolge più alcuna attività;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

L'Archivio notarile mandamentale di Burgio è soppresso.

Gli atti e documenti attualmente depositati in detto Archivio dovranno essere conservati nell'Archivio notarile distrettuale di Sciacca.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1959

GRONCHI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre* 1959
*Atti del Governo, registro n.* 122, *foglio n.* 74. — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1959, n. **1009.**

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo « F. Corridoni » di Civitanova Marche.**

N. 1009. Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo « F. Corridoni » di Civitanova Marche, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*. GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre* 1959
*Atti del Governo, registro n.* 122, *foglio n.* 63 — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1959, n. **1010.**

**Erezione in ente morale della Fondazione « Scuola materna italiana », di Magrè all'Adige (Bolzano).**

N. 1010. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Scuola materna italiana », di Magrè all'Adige (Bolzano), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre* 1959
*Atti del Governo, registro n.* 122, *foglio n* 64 — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1959, n **1011.**

**Revoca del decreto di erezione in ente morale dell'Asilo infantile con sede in Castel di Cisterna (Napoli).**

N. 1011. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene revocato il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1709, relativo alla erezione in ente morale dell'Asilo infantile con sede in Castel di Cisterna (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre* 1959
*Atti del Governo, registro n* 122, *foglio n* 42 — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1959.

**Sostituzione di membri nel Consiglio superiore dei lavori pubblici.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i propri decreti 6 e 13 marzo 1958, con i quali si è rispettivamente provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 11 gennaio 1958-10 gennaio 1960 ed alla ripartizione delle attribuzioni fra le sei Sezioni di detto Consesso nonchè alla assegnazione dei componenti le Sezioni stesse e la Delegazione speciale per la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale;

Visto il proprio decreto 3 giugno 1959, col quale sono state apportate modifiche nell'assegnazione dei membri del Consiglio superiore alle singole Sezioni;

Vista la lettera n. 619 del 3 luglio 1959, con la quale il Consiglio di Stato ha designato a far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici il consigliere di Stato Costantino dott. Francesco in sostituzione del consigliere di Stato Polistina dott. Ferdinando, che è stato nominato presidente di sezione del Consiglio stesso;

Vista la lettera n. 4613 del 3 agosto 1959, con la quale l'Avvocatura generale dello Stato ha designato a far parte del ripetuto Consiglio superiore dei lavori pubblici il sostituto avvocato generale dello Stato Pietrini Pallotta avv. Alfredo in sostituzione del vice avvocato generale dello Stato Frattini avv. Marcello, che è stato collocato a riposo;

Vista la lettera n. 1943 del 3 agosto 1959, con la quale il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha rappresentato la necessità che il membro esperto di detto Consesso Orabona prof. dott. ingegnere Edoardo venga assegnato anche alla 2ª Sezione del Consiglio medesimo, oltre che alla 3ª e 4ª;

Considerata l'opportunità di provvedere in conformità

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1

A decorrere dalla data del presente decreto il presidente di sezione del Consiglio di Stato Polistina dottor Ferdinando ed il vice avvocato generale dello Stato Frattini avv Marcello cessano di far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed in loro sostituzione sono nominati il consigliere di Stato Costantino dottor Francesco, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Pietrini Pallotta avv. Alfredo, con assegnazione rispettivamente alle Sezioni 3ª e 5ª il primo, e 2ª, 6ª e Delegazione speciale per la Cassa per il Mezzogiorno il secondo.

Art 2.

Dalla stessa data il membro esperto Orabona professore dott ing. Edoardo è assegnato anche alla 2ª Sezione del Consiglio medesimo oltre che alla 3ª e 4ª.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1959

GRONCHI

TOGNI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1959*
*Registro n. 47 Lavori pubblici, foglio n. 144*

**(6490)**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1959.

**Nomina del presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.).**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6 del decreto del Capo provvisorio dello Stato del 2 gennaio 1947, n. 8, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 253 del 12 ottobre 1957, con il quale il gr. ufficiale dott. Giuseppe Dall'Oglio è stato nominato presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero per il biennio 1° ottobre 1957-30 settembre 1959;

Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero;

Decreta:

Il gr. uff. dott. Giuseppe Dall'Oglio è confermato presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1959

GRONCHI

DEL BO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1959*
*Registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 183.* — SEVERATI

**(6501)**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1959.

**Nomina del dott. Guido Carli a direttore generale della Banca d'Italia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 19 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482;

Visto che il Consiglio superiore della Banca d'Italia, nell'adunanza del 31 ottobre 1959, ha nominato il dottor Guido Carli direttore generale della Banca, carica rimasta vacante a seguito delle dimissioni presentate dal dott. Paride Formentini, chiamato ad assumere altro incarico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata la nomina del dott. Guido Carli a direttore generale della Banca d'Italia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1959

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1959*
*Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 190*

**(6543)**

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1959.
**Nuova costituzione del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.**

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 7 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, relativo al nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il decreto Ministeriale 2 ottobre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 novembre 1957, numero 280, e successive modificazioni, concernente la composizione del Consiglio generale del predetto Istituto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1959 relativo alla nomina del presidente dello Istituto nazionale per il commercio estero;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostituzione del su indicato Consiglio generale;

Viste le nuove designazioni fatte dalle amministrazioni, associazioni ed enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero è composto come segue, per il biennio decorrente dal 10 novembre 1959 al 9 novembre 1961:

1) Dall'Oglio dott. Giuseppe, presidente;

2) Ferlesch dott. Giuseppe, direttore generale per gli Accordi commerciali, delegato del Ministero del commercio con l'estero;

3) Turano dott. Francesco, direttore generale per i servizi delle importazioni e delle esportazioni, delegato del Ministero del commercio con l'estero;

4) Caruso dott. Casto, ambasciatore, direttore generale degli Affari economici, delegato del Ministero degli affari esteri;

5) Gioia dott. Franco, direttore generale delle Dogane e delle imposte indirette, delegato del Ministero delle finanze;

6) Pasquale dott. Pompilio, ispettore generale capo per gli Affari economici della Ragioneria generale dello Stato, delegato del Ministero del tesoro;

7) Tullio dott. Umberto, direttore di divisione in servizio presso la Direzione generale del Tesoro, delegato del Ministero del tesoro;

8) Albertario prof. Paolo, direttore generale della Tutela economica dei prodotti agricoli, delegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

9) Marinone dott. Franco, direttore generale per il Commercio interno, delegato del Ministero dell'industria e del commercio;

10) Tranchini dott. Silvio, direttore generale per la Navigazione e traffico marittimo, delegato del Ministero della marina mercantile;

11) Favara dott. Arturo, capo del Servizio commerciale e del traffico, delegato del Ministero dei trasporti;

12) Altarelli dott. Angelo, direttore generale della Occupazione e dell'addestramento professionale, delegato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

13) Miraglia dott. Domenico, direttore generale dell'Alimentazione, delegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

14) Vernucci dott. Alfredo, delegato dell'Ufficio italiano dei cambi;

15) Pasquato dott. Michelangelo, della Confederazione generale dell'industria italiana, membro indicato dal Ministero dell'industria e del commercio;

16) Martelli ing. Pericle, della Confederazione generale italiana del commercio, membro indicato dal Ministero dell'industria e del commercio;

17) Germozzi dott. Manlio, della Confederazione generale italiana dell'artigianato, membro indicato dal Ministero dell'industria e del commercio;

18) Pagani dott. Fernando, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, membro indicato dal Ministero dell'industria e del commercio;

19) Brun ing. Stefano, presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria e agricoltura, membro indicato dal Ministero dell'industria e del commercio;

20) Siglienti avv. Stefano, presidente dell'Associazione bancaria italiana, membro indicato dal Ministero dell'industria e del commercio;

21) Ricci avv. Eugenio, esperto prescelto dal Ministero del commercio con l'estero;

22) D'Ercole dott. Carlo, esperto prescelto dal Ministero del commercio con l'estero;

23) Origlia on. Edoardo, esperto prescelto dal Ministero del commercio con l'estero;

24) Guttadauro on. Giuseppe, esperto prescelto dal Ministero del commercio con l'estero;

25) Rosasco on. Eugenio, esperto prescelto dal Ministero del commercio con l'estero;

26) Cadsky dott. Paolo, esperto prescelto dal Ministero del commercio con l'estero;

27) Reggio Giuseppe, della C.I.S.L., membro indicato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

28) Galbo dott. Enrico, della C.G.I.L., membro indicato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

29) Gatti dott. Giovanni, della U.I.L., membro indicato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

30) Collodi perito agrario Giovanni, rappresentante designato dal personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 2.

Ai componenti del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero è dovuto, ai sensi dell'art. 7, quarto comma del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, un gettone di presenza nella misura all'uopo statuita dal decreto Ministeriale del 10 dicembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 febbraio 1954, n. 48.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 novembre 1959

*Il Ministro*: DEL BO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 25 *novembre* 1959
*Registro n* 2 *Commercio estero, foglio n* 184 — SEVERATI

(6502)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 27 novembre 1959:

Poillucci Guido, notaio residente nel comune di Lama dei Peligni, distretto notarile di Chieti, è trasferito nel comune di Trieste,

Borri Olivo, notaio residente nel comune di Pollenza, distretto notarile di Macerata, e trasferito nel comune di Corridonia, stesso distretto,

Saraceno Salvatore, notaio residente nel comune di Aci Sant'Antonio, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Lentini, distretto notarile di Siracusa,

Burastero Giacomo, notaio residente nel comune di Calizzano, distretto notarile di Savona, è trasferito nel comune di Pietra Ligure, stesso distretto;

Navone Marcello, notaio residente nel comune di Andora, distretto notarile di Savona, è trasferito nel comune di Loano, stesso distretto,

Nappi Roberto, notaio residente nel comune di Castelnuovo Berardenga, distretto notarile di Siena, è trasferito nel comune di Siena,

Susca Giuseppe, notaio residente nel comune di Acquaviva delle Fonti, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Bari;

Zotta Domenicantonio, notaio residente nel comune di Genzano di Lucania, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Potenza,

Bolzonella Costantino, notaio residente nel comune di San Martino di Lupari, distretto notarile di Padova, e trasferito nel comune di Camposampiero, stesso distretto,

Fiore Ermanno, notaio residente nel comune di Pitigliano, distretto notarile di Grosseto, e trasferito nel comune di Minturno, distretto notarile di Latina,

Sammarco Teresa, notaio residente nel comune di Sulmona, e trasferita nel comune di Ferentino, distretto notarile di Frosinone,

Bevilacqua Mario, notaio residente nel comune di Candelo, distretto notarile di Biella, e trasferito nel comune di Cattolica, distretto notarile di Forlì.

(6506)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott Giovanni Mura, nato ad Alghero (Sassari) il 22 luglio 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Sassari il 15 novembre 1947

Se ne da notizia ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Sassari.

(6479)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 274

### Corso dei cambi del 30 novembre 1959 presso le sottoindicate Borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 620,60 | 620,60 | 620,60 | 620,60 | 620,60 | 620,61 | 620,60 | 620,62 | 620 — | 620,60 |
| $ Can. | 650,75 | 652,25 | 651,75 | 652,12 | 651,10 | 651,50 | 652,125 | 650,55 | 651 — | 652 — |
| Fr. Sv. | 143,02 | 143 — | 142,98 | 142,96 | 143,95 | 143,05 | 143 — | 143 — | 143,02 | 143 — |
| Kr. D. | 89,96 | 89,93 | 89,94 | 89,94 | 90 — | 89,96 | 89,94 | 89,98 | 89,96 | 89,95 |
| Kr. N. | 86,84 | 86,92 | 86,94 | 86,935 | 86,96 | 86,94 | 86,94 | 81,95 | 86,94 | 86,94 |
| Kr Sv | 119,85 | 119,79 | 119,82 | 119,8075 | 119,80 | 119,82 | 119,80 | 119,87 | 119,82 | 119,82 |
| Fol. | 164,33 | 164,35 | 164,36 | 164,355 | 164,375 | 164,40 | 164,345 | 164,35 | 164,35 | 164,35 |
| Fr B. | 12,40 | 12,403 | 12,4075 | 12,4085 | 12,40 | 12,41 | 12,406 | 12,40 | 12,40 | 12,407 |
| Fr. Fr. | 126,54 | 126,50 | 126,56 | 126,565 | 126,52 | 126,56 | 126,565 | 126,55 | 126,56 | 126,56 |
| Lst. | 1739 — | 1738,80 | 1738,50 | 1738,50 | 1738,50 | 1738,75 | 1738,55 | 1738,85 | 1738,77 | 1738,75 |
| Dm. occ. | 148,79 | 148,79 | 148,777 | 148,785 | 148,75 | 148,80 | 148,79 | 148,78 | 148,79 | 148,70 |
| Scell. Austr | 23,95 | 23,945 | 23,95 | 23,94875 | 23,94 | 23,95 | 23,9485 | 23,95 | 23,94 | 23,95 |

### Media dei titoli del 30 novembre 1959

| Titolo | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 73,425 |
| Id 3,50 % 1902 | 71,45 |
| Id 5 % 1935 | 103,15 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 97,325 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 85,80 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 99,375 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 97,725 |
| Id. 5 % 1936 | 101,05 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 97,725 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 97,60 |

| Titolo | |
|---|---|
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960) | 100,925 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1961) | 100,625 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1962) | 100,275 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1963) | 100,30 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1964) | 100,20 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1965) | 100,25 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1966) | 100,50 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1968) | 100,775 |
| B. T. Poliennali 5 % ( » 1° ottobre 1966) | 100,025 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi medi del 30 novembre 1959

| Valuta | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 620,602 |
| 1 Dollaro canadese | 652,125 |
| 1 Franco svizzero | 142,98 |
| 1 Corona danese | 89,94 |
| 1 Corona norvegese | 86,937 |
| 1 Corona svedese | 119,804 |
| 1 Fiorino olandese | 164,35 |
| 1 Franco belga | 12,407 |
| 100 Franchi francesi | 126,565 |
| 1 Lira sterlina | 1738,525 |
| 1 Marco germanico | 148,787 |
| 1 Scellino austriaco | 23,949 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a dodici posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, indetto con decreto Ministeriale 28 agosto 1958.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, si da notizia che il supplemento straordinario n. 4 al Bollettino ufficiale n 11 del mese di novembre 1959 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 16 novembre 1959 il decreto Ministeriale 20 agosto 1959, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1959, registro n 28 Finanze, foglio n 248, che approva la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a dodici posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, indetto con decreto Ministeriale 28 agosto 1958, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 30 ottobre 1958, n 263.

**(6480)**

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

### Avviso di rettifica

Nel bando di concorso a centosettanta posti di operatore tecnico di 3ª classe dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 16 novembre 1959, pagina 4000, l'allegato *A* al bando medesimo, si intende sostituito dal seguente

ALLEGATO A

(Schema esemplificativo della domanda da redigere su carta bollata da L 200)

*Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Azienda di Stato per i servizi telefonici -* Via del Seminario n 79 - ROMA

Il sottoscritto (cognome, nome e paternità, scritti in caratteri stampatello ovvero dattiloscritti), nato a . (provincia di ) il . . . domiciliato a . . . (provincia di . . .) e residente in . (provincia di ) chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami a centosettanta posti di operatore tecnico di 3ª classe del ruolo organico della carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni amplificatrici, ponti radio e officine telefoniche della Azienda di Stato per i servizi telefonici.

A tale fine dichiara

*a*) di essere cittadino italiano,

*b*) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . . (1),

*c*) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2),

*d*) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . . . . .,

*e*) di aver prestato servizio militare (3);

*f*) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni (4),

*g*) di essere in possesso, ai fini della elevazione del limite massimo di età del titolo di . . . . . . ,

*h*) di voler sostenere le seguenti prove facoltative . . . . . . . . . ,

*i*) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza,

*l*) ai fini di un'eventuale valutazione da parte della Commissione giudicatrice, allega alla presente i seguenti titoli . . . . . . . ;

*m*) l'indirizzo al quale chiede siano trasmesse le eventuali comunicazioni e il seguente . . . . . . . . .

Si impegna a comunicare le eventuali variazioni successive

Riconosce inoltre che l'Azienda di Stato per i servizi telefonici non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario

Data . . . . . . . . . . .

Firma . . . . . . . . . . .

*NB* — La firma dell'aspirante posta in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio oppure dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi

(2) In caso contrario specificare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) i procedimenti penali pendenti, nonchè la data del provvedimento e l'autorità giudiziale che lo ha emesso o presso la quale pende il procedimento

(3) Ovvero di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile, ovvero perchè . . . .

(4) Ovvero di aver prestato servizio nella pubblica Amministrazione di . . . . . in qualità di impiegato (di ruolo o non di ruolo) e che tale rapporto di impiego fu risolto per le seguenti cause . . . . ; ovvero di essere impiegato (di ruolo o non di ruolo) presso la pubblica Amministrazione . . . . . . ove fu assunto dal . . . . . e presso la quale attualmente riveste la qualifica di . . . . . . . . . . . .

**(6503)**

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G C